

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Area Vasta 5 - Determina DG ASUR n. 252 del 11/04/2016- Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti - Autorizzazione al subappalto per il ritiro e trasporto

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di autorizzare il RTI EcoEridania spa-Campoverde srl, affidatario del contratto per il servizio di ritiro smaltimento dei rifiuti sanitaria presso l'Area Vasta 5, come da determina DG ASUR n. 252 dell'11/04/2016, a subappaltare l'esecuzione del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti sanitari per un importo di € 501.080,03 al netto di IVA, alla ditta ADRIATICA OLI SRL.
2. Di stabilire che l'esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
3. Di dare atto che i servizi oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni economiche e normative risultanti dall'aggiudicazione dell'appalto e pertanto dal presente atto non derivano costi aggiuntivi.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2016
5. Di dare atto che la ditta affidataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni riportate nell'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
6. Di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

**Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci**

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Storti**

La presente determina si compone di n. 5 pagine

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA
AREA VASTA 5**

Normativa di riferimento :

- *D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. recante ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *Art. 216 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*

Premesso:

- che con determina DG ASUR n. 252 dell'11/04/2016, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9-ter Legge 125/2015, [in ordine al recesso del contratto di smaltimento rifiuti in essere ed alla contestuale stipula di nuovo contratto "(...)accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare d'appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni (...) previo consenso del nuovo esecutore".], veniva esercitato il diritto di recesso dal contratto in essere con la ditta Ecoeridania spa, in deroga all'art. 1671 c.c., senza alcun onere a carico dell'ASUR AV5 e, nel contempo, si aderiva, ai sensi e per gli effetti della sopra citata norma, alle condizioni della deliberazione n.97 del 27/02/2014 della Azienda USL n. 13 di Mirano (VE), con conseguente affidamento del servizio di che trattasi al RTI Ecoeridania spa- Campoverde srl alle più favorevoli condizioni economiche (rispetto alle attuali).

- che con nota prot.n. 17538 del 01/03/2016 la ditta EcoEridania spa, richiedeva l'autorizzazione a subappaltare il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti sanitari presso l'Area Vasta 5, nei limiti del 30% del valore contrattuale dell'appalto al netto di IVA, per un importo di € 501.080,03 al netto di IVA alla ditta Adriatica Oli srl , corrente in Civitanova Marche, alla via Foce Asola 24/a.

- che in sede di formulazione dell'offerta all'Azienda USL n. 13 di Mirano (VE) in data 8/07/2013, il RTI EcoEridania spa-Campoverde srl aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 118 comma 2 punto 1 del D. Lgs n. 163/2006, l'intenzione di subappaltare a soggetti terzi, previa autorizzazione da parte dell'Ente appaltante, la parte di servizio riguardante la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

- che l'autorizzazione al subappalto avverrà nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

- che la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 118 comma 2 punto 2) del D. Lgs n. 163/2006, ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dello stesso D. Lgs.

- che, ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D. Lgs n. 163/2006, l'aggiudicatario ha trasmesso la dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.


- che i servizi oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni economiche e normative risultanti dall'aggiudicazione dell'appalto.

Pertanto alla luce di tutto quanto esposto


SI PROPONE

1. Di autorizzare il RTI EcoEridania spa-Campoverde srl, affidatario del contratto per il servizio di ritiro smaltimento dei rifiuti sanitaria presso l'Area Vasta 5, come da determina DG ASUR n. 252 dell'11/04/2016, a subappaltare l'esecuzione del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti sanitari per un importo di € 501.080,03 al netto di IVA, alla ditta ADRIATICA OLI SRL.
2. Di stabilire che l'esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
3. Di dare atto che i servizi oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni economiche e normative risultanti dall'aggiudicazione dell'appalto e pertanto dal presente atto non derivano costi aggiuntivi.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2016
5. Di dare atto che la ditta affidataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni riportate nell'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
6. Di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Vanna Vannucci



Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Pietrino Maurizi



Per il parere infrascritto

Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Resp.le del Procedimento

attesta

che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2016.

Il Direttore U.O. Economico Finanziaria
Dott. Cesare Milani

- ALLEGATI -

Nessun allegato